Allegato 4 - Codifiche e prestazioni specifiche per IBD in base ai LEA Nomenclatore

Di seguito sono riportate le codifiche e le prestazioni previste per Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn così come previste all'allegato 8 (Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti - Pacchetti prestazionali nuovo Nomenclatore) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015) (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2017 - Suppl. Ordinario n. 15). ***Codice esenzione***: 009 .555; .556:

009.555 MALATTIA DI CROHN
009.556 COLITE ULCEROSA

Nella tabella seguente sono riportate le codifiche e le prestazioni riferite alle IBD così come riportate nel documento ministeriale

CODICE	***PRESTAZIONE***	***NOTE***
897	VISITA DI CONTROLLO	Necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti (NOTA: il prescrittore identifica la tipologia di visita richiesta ed il relativo codice tra quelli presenti nel nomenclatore della specialistica)
90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT)	
90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT)	
90.10.5	BILIRUBINA REFLEX	cut-off >1 mg/dL salvo definizione di cut-off più restrittivi a livello regionale. **Incluso** Bilirubina Diretta ed Indiretta
90.13.5	COBALAMINA (VIT. B12)	
90.22.3	FERRITINA [P/(Sg) Er]	
90.22.5	FERRO [S]	
90.23.2	FOLATO	
90.23.5	FOSFATASI ALCALINA	
90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT)	
90.30.2	LIPASI [S]	
90.37.4	POTASSIO	
90.38.4	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]	**Incluso** Dosaggio Proteine totali (**90.38.5**)

90.40.4	SODIO	
90.42.5	TRANSFERRINA	
90.62.2	EMOCROMO CON FORMULA	
90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	
90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	**Incluso** eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a **88.74.1, 88.75.1**
88.79.K	ECOGRAFIA DELLE ANSE INTESTINALI	Non associabile a **88.74.1, 88.75.1 e 88.76.1**
88.99.6	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE	Non inferiore a 12 -18 mesi
88.99.7	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE	Non inferiore a 12 -18 mesi
88.99.8	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA ULTRADISTALE	Non inferiore a 12 -18 mesi
45.13	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]	Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica (**45.16.1**) Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede multipla (**45.16.2**)
45.14.1	BIOPSIA DEL DUODENO IN CORSO DI EGDS Brushing o washing per prelievo di campione	Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (45.16.1;45.16.2)
45.14.2	BIOPSIA DELL' INTESTINUO TENUE IN CORSO DI ENTEROSCOPIA Brushing e/o washing per prelievo di campione	Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (45.16.1, 45.16.2)
45.23	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE	**Escluso**: RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24), Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23)
45.24	RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE- Endoscopia del colon discendente	**Escluso**: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23)

45.25	BIOPSIA IN SEDE UNICA DELL' INTESTINO CRASSO IN CORSO DI COLONSCOPIA TOTALE CON TUBO FLESSIBILE- Brushing o washing per prelievo di campione	**Escluso**: BIOPSIA IN CORSO DI PROCTORETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO (48.24)
91.41.8	ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE da Biopsia endoscopica	**Incluse** eventuali analisi supplementari istochimiche e/o immunoistochimiche necessarie al completamento della diagnosi. Per ciascun campione
91.41.D	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. Mapping per malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD)	**Incluso**: eventuali analisi supplementari istochimiche e/o immunoistochimiche necessarie al completamento della diagnosi. Su almeno 6 campioni

Fonte: *Allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.* pagg. 266, 284-285